



Garante Nazionale
dei diritti delle persone
private della libertà personale

DIPARTIMENTO
DI ECONOMIA E DIRITTO



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

PROTOCOLLO D'INTESA

L'anno 2022 il giorno 20 del mese di dicembre

Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (*infra* Garante nazionale) legalmente rappresentato dal suo Presidente, Prof. Mauro Palma

e

il Dipartimento di Economia e Diritto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (*infra* Dipartimento), legalmente rappresentato dal suo Direttore, Prof. Michele Raitano.

Premesso che

- il Garante nazionale – ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10, e del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 – opera quale Meccanismo nazionale di prevenzione (Npm) – ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Opcat), adottato il 18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/757/199 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e ratificato ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195 – ed esercita i poteri, gode delle garanzie e adempie agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 e da 17 a 23 del predetto Protocollo;
- il Garante nazionale è un'Autorità di garanzia, collegiale e indipendente, non giurisdizionale, che ha la funzione di vigilare su tutte le forme di privazione della libertà, dagli Istituti di pena alla custodia nei luoghi di polizia, ai Centri di permanenza per i rimpatri, alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche (Rems), ai trattamenti sanitari obbligatori, alle strutture residenziali socio-sanitarie assistenziali per persone disabili o anziane;
- l'Università degli studi di Roma "La Sapienza", fondata nel 1303, è la più antica università di Roma e la più grande in Europa. La sua missione è contribuire allo sviluppo della società della conoscenza attraverso la ricerca, la formazione di eccellenza e di qualità e la cooperazione internazionale. I principali ranking universitari mondiali collocano l'Ateneo ai primi posti in Italia, per la qualità della ricerca e della didattica e per la dimensione internazionale;
- il Dipartimento è nato nel 2010 dall'aggregazione del Dipartimento di Economia Pubblica con il Dipartimento di Diritto dell'Economia. Entrambi i dipartimenti hanno origini che risalgono alla nascita della Facoltà di Economia. Il principale obiettivo del Dipartimento è di contribuire, attraverso l'attività di ricerca e quella formativa, al rafforzamento dell'integrazione tra studi economici e giuridici che appare sempre più necessaria per una completa analisi di alcuni dei maggiori problemi contemporanei, in grado di fornire soluzioni più efficaci per una società in trasformazione. In questa prospettiva costituiscono, tra gli altri, temi di ricerca di interesse del Dipartimento i processi di regolazione in contesti sempre più complessi; il ripensamento dei confini tra regole e incentivi nelle istituzioni e nei mercati; la crescente articolazione del settore pubblico e dei livelli di governo dell'economia; il disegno dei rapporti tra pubblico e privato per sostenere l'efficienza e promuovere l'equità.



Considerato che

in Italia sono presenti:

- 190 Istituti penitenziari per adulti;
- 17 Istituti penale per minorenni e diverse strutture di Comunità che operano in convenzione con il Dipartimento per la giustizia minorile;
- 33 Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems);
- 10 Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) e 4 *Hotspot*;
- 1278 Camere di sicurezza agibili gestite dalle diverse Forze di Polizia;
- 10 Reparti di medicina protetta e 96 strutture ospedaliere con 152 stanze di degenza protette;
- strutture residenziali socio-sanitarie assistenziali per persone disabili o anziane;
- costituisce obiettivo comune delle Parti il pieno rispetto delle norme nazionali e delle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, con particolare riferimento a quelle relative alle persone private della libertà personale;
- costituisce comune obiettivo delle Parti la ricerca scientifica, nonché la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori, in linea con il rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo e l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, di cui all'articolo. 35 della Costituzione;
- costituisce comune obiettivo la promozione di un sistema integrato di diffusione della conoscenza e di opportunità formative destinate agli operatori penitenziari che operano negli Istituti penitenziari o nelle strutture di esecuzione penale esterna e presso i Cpr e gli *Hotspot* e che tale sistema appare strategico per garantire il diritto alla formazione e alla conoscenza;
- costituisce obiettivo comune la ricerca scientifica e la diffusione dei risultati nella materia dei diritti umani;
- nella prospettiva del reinserimento, è altresì strategica la massima diffusione della valenza sociale della realtà penitenziaria e della formazione di una cultura dei diritti;
- la valorizzazione dei percorsi di formazione professionale risulta determinante nella prospettiva della rieducazione del condannato, secondo quanto stabilito dall'articolo 27 comma 3 della Costituzione;
- pertanto, si reputa opportuno avviare una proficua collaborazione tra il Dipartimento e il Garante nazionale al fine di valorizzare e accrescere l'efficacia delle rispettive politiche di conoscenza, ricerca scientifica, formazione e promozione dei diritti fondamentali delle persone soggette a privazione o limitazione della libertà personale, di diritto o di fatto, e di prevenire atti di violazione di tali diritti,
- si intende quindi disciplinare nei termini che seguono le modalità di realizzazione di una cooperazione nell'ambito delle attività di comune interesse – pur nell'esercizio autonomo e indipendente delle rispettive funzioni e ferma restando l'autonomia di entrambe le Parti nella organizzazione, valutazione, monitoraggio e gestione dei propri percorsi formativi.



Articolo 1 – Finalità e modalità

1. Con il presente Protocollo d'Intesa il Garante nazionale e il Dipartimento si impegnano, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, a realizzare azioni di comune collaborazione volte a uno scambio di analisi, studi e ricerche di tipo economico e giuridico sull'ambito della privazione della libertà, organizzazione di seminari/conferenze/tavole rotonde per approfondire le tematiche di interesse comune rivolte alla comunità scientifica, nonché agli operatori delle Forze di Polizia sul territorio, agli operatori penitenziari e degli Uffici di esecuzione penale esterna presenti nel territorio nazionale.
2. Il Garante nazionale e il Dipartimento metteranno di volta in volta a disposizione le unità di personale impegnate nelle attività di cui al punto 1, previa scelta concertata delle relative attività, anche con eventuale coinvolgimento degli Enti e delle Istituzioni presenti sul territorio nazionale, ivi compresi quelli relativi al Terzo settore (cooperative sociali, Ong e Onlus) e al Volontariato.
3. Le attività di formazione di cui al presente Protocollo saranno svolte anche con l'ausilio di questionari e interviste somministrati agli utenti dal Dipartimento.

Articolo 2 - Sedi delle attività

1. Le attività di cui all'articolo 1 saranno svolte preferibilmente presso la sede del Dipartimento e, all'occorrenza, presso la sede del Garante nazionale, nonché presso le strutture penitenziarie, di esecuzione penale esterna coinvolte e le strutture appartenenti alle Forze di Polizia presenti sul territorio nazionale.

Articolo 3 -Comitato di indirizzo e coordinamento

1. Il Dipartimento e il Garante nazionale istituiranno un Comitato di indirizzo e coordinamento delle attività di cui all'articolo 1.
2. Il Comitato di indirizzo e coordinamento sarà composto da un delegato per ogni Parte, per il Garante nazionale è il Dott. Giovanni Suriano; per il Dipartimento è la Prof. Silvia Fedeli.

Articolo 4 - Impegni delle Parti

1. Il Dipartimento si impegna a:
 - favorire con ogni necessaria iniziativa il consolidamento delle conoscenze relative alle tematiche di interesse comune;
 - coinvolgere gli Istituti penitenziari, gli Uffici di esecuzione penale esterna, i Cpr, le Rems, le strutture residenziali socio-sanitarie assistenziali per persone disabili o anziane, le strutture ospedaliere con reparti e stanze di medicina protetta Forze di Polizia e i vari soggetti del territorio coinvolti nella formazione e ricerca;



- monitorare, attraverso le valutazioni provenienti dai vari utenti coinvolti, l'efficacia delle singole attività svolte
- favorire iniziative di studio e ricerca di interesse comune.

2. Il Garante nazionale si impegna a:

- collaborare nelle attività di formazione e di diffusione della conoscenza;
- fornire i dati e documentazione relativi alle funzioni di sua competenza;
- monitorare, attraverso le valutazioni provenienti dai vari utenti coinvolti, l'andamento generale dei singoli percorsi di formazione.

Articolo 4 - Oneri

1. Il presente Protocollo non comporta alcun onere, essendo finalizzato al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali.

Articolo 5 – Privacy e sicurezza delle informazioni

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Articolo 6 – Durata, integrazioni e modifiche

1. Il presente Protocollo ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, eventualmente prorogabile mediante atto scritto che dovrà pervenire entro la data della scadenza.
2. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all'altra parte di almeno 60 giorni.
3. Lo stesso potrà essere, di comune accordo tra le Parti firmatarie, modificato, anche prima della scadenza, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.
4. Con il parere favorevole di entrambe le Parti, potranno aderire all'accordo altre Istituzioni pubbliche o Enti privati nonché del Terzo Settore.

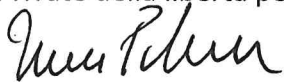
Articolo 7 – Trasparenza

1. Il presente Protocollo è pubblicato sui siti istituzionali delle Parti secondo le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti e in linea con la normativa di settore.



Letto, firmato e sottoscritto

Mauro Palma
Garante nazionale
dei diritti delle persone
Private della libertà personale



Michele Raitano
Direttore del Dipartimento
di Economia e Diritto
Università degli studi di Roma
"La Sapienza"



Roma, 20 dicembre 2022